UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA
UOB 18 DOTTORATO DI RICERCA

Università degli Studi di Palermo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titolo III</th>
<th>Classe 6</th>
<th>Fascicolo ==</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>N. 88/15</td>
<td>Del 25/06/2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UOR UOB 18</td>
<td>CC RPA</td>
<td>M. Semilia</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DECRETO N. 235 2015

IL RETTORE

VISTA la Legge 3 Luglio 1998 n. 210;
VISTO il "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999 n. 162;
VISTO l’art. 19 della Legge 240/2010 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;
VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 riguardante il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, pubblicato su G.U.R.I. n. 104 del 6.5.2013;
VISTO il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo” adottato con Decreto Rettorale n. 2521 del 30.6.2014;
VISTA la delibera n. 20 del 21.4.2015 adottata dal Senato Accademico, e la delibera n.52 del 9.6.2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione che approvano le modifiche degli artt. 10 comma 7, 13 comma 9 e 21 comma 1 lettera (a), del precedente regolamento già adottato con Decreto Rettorale n. 2521 del 30.6.2014;

DECRETA


REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Istituzione e obiettivi formativi
1. I Corsi di Dottorato sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni.
2. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall’Ateneo quale sede unica, ovvero in convenzione o in consorzio con altre Università. In entrambi i casi i Corsi di Dottorato possono essere istituiti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscano idonee risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 3 – Proposte, approvazione e istituzione

1. Le proposte di attivazione dei Corsi di Dottorato sono presentate annualmente dai Dipartimenti, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi Docenti o da Comitati Ordinatori su apposita modulistica.
3. Il Rettore, verificata la coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione, invia domanda di accreditamento al Ministero, secondo quanto indicato dall’art. 3 del DM 45/2013.

Art. 4 – Articolazione e organi del Dottorato

1. Organi del Dottorato di Ricerca sono il Collegio dei Docenti e il Coordinatore, i cui compiti sono definiti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.
2. È composto da almeno 16 docenti, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, di cui non più di un quarto ricercatori. Del Collegio dei Docenti possono far parte, in numero inferiore alla metà dei componenti, studiosi anche esterni all’università, di elevata qualificazione scientifica. In ogni caso, i componenti del Collegio dei Docenti possono far parte soltanto di un Collegio. Almeno la metà dei componenti del Collegio dei Docenti deve appartenere ai ruoli dell’Ateneo. Qualora il Dottorato sia articolato in Indirizzi,
bisogna assicurare un’adeguata numerosità dei docenti rispetto alle tematiche degli stessi.
3. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.
4. Partecipa alle sedute del Collegio un rappresentante dei dottorandi, scelto con procedura elettiva, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Art. 6 – Coordinatore
1. Tra i membri del Collegio è individuato il Coordinatore del Corso di Dottorato, di norma un Professore di 1 fascia o, in caso di indisponibilità, un Professore di II fascia, appartenente ai ruoli dell’Ateneo che abbia optato per il regime a tempo pieno per tutta la durata del mandato.
2. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Coordinatore dura in carica 3 anni e può essere rieletto, consecutivamente, solo una volta.

Art. 7 – Indirizzi
1. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in Indirizzi, e a meno di diversa determinazione del Collegio dei Docenti, sono organi dell’Indirizzo di Dottorato: il Referente e il Comitato.
3. Il Comitato elegge al suo interno il Referente.

Art. 8 – Modifiche nel Collegio dei Docenti, nel Coordinatore, nel Comitato di Indirizzo e nel Referente
1. I componenti del Collegio dei Docenti e il Coordinatore del ciclo di Dottorato non possono essere modificati dopo l’iscrizione all’anagrafe dei dottorati del CINECA. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio a seguito di nuove richieste di afferenza sono deliberate dal Collegio. Nel caso di nuova proposta di attivazione, il Comitato ordinatore, anche in relazione alle indicazioni ministeriali, definirà le modalità di presentazione e accettazione della partecipazione dei docenti al Collegio. Le modifiche concernenti la composizione dei Comitati di Indirizzo e del Referente sono deliberate dal Comitato competente e ratificate dal Collegio.

Art. 9 – Requisiti delle proposte.
1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, presentano annualmente le proposte di attivazione, formulate nel rispetto della normativa vigente. Le proposte contengono le seguenti indicazioni (qualora il Corso sia articolato in Indirizzi, ove opportuno andrà distinto tra indicazioni relative al Corso comune e indicazioni relative a singoli Indirizzi):
   (a) la denominazione del Dottorato con le indicazioni del/i Dipartimenti di afferenza e l’eventuale definizione dei Indirizzi all’interno del Corso;
(b) il Dipartimento di riferimento per le attività del Dottorato o la struttura che coordina l’attività del Dottorato;
(c) la composizione del Collegio dei Docenti con l’indicazione del Coordinatore. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare e ogni dato previsto dalla normativa sulla procedura di accreditamento;
(d) qualora il Corso di Dottorato sia articolato in Indirizzi, l’elenco dei componenti il Comitato e il Referente di ogni Indirizzo;
(e) le aree di afferenza scientifico-disciplinare;
(f) le strutture operative e scientifiche utilizzabili;
(g) gli obiettivi formativi e i programmi di studio del Corso;
(h) le modalità di svolgimento dell’attività didattica e di ricerca;
(i) il numero dei posti e delle borse, con l’indicazione delle eventuali riserve di posti previste dal comma 2 del presente articolo;
(j) la natura del Corso, sede unica o consortile, e, nel secondo caso, l’indicazione delle Università consorziate;
(k) convenzioni o accordi di collaborazione con strutture pubbliche o private e/o l’indicazione di eventuali autonome risorse per il finanziamento di borse su eventuali specifiche linee di ricerca;
(l) il resoconto delle attività svolte annualmente dai singoli dottorandi, con particolare riferimento allo svolgimento della ricerca;
(m) il resoconto degli esiti occupazionali di coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
(n) eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative.

2. Un posto con borsa deve comunque essere riservato a favore di un candidato che abbia conseguito all’estero il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato. Ulteriori quote di posti, con o senza borsa, possono essere riservate a favore di candidati che abbiano conseguito all’estero il titolo di studio necessario. Qualora non vi fossero candidati sufficienti a coprire i posti riservati, posti e borse in eccesso saranno resi disponibili per i candidati ai posti non riservati. Qualora all’esito delle prove non vi fosse un numero di candidati idonei sufficiente a coprire i posti riservati, il bando potrà prevedere l’assegnazione dei posti in eccesso ai candidati risultati idonei per i posti non riservati, secondo la relativa graduatoria.

Art. 10 – Accesso

1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 Ottobre dello stesso anno. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del Dottorato a seguito di istruttoria del Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e
nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. L’ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

3. Il bando è emanato con decreto del Rettore, e verrà pubblicato in via telematica sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Eurorexess e su quello del Ministero.

4. Il bando indica:
   a) il numero complessivo dei posti e delle borse, con la precisazione dei soggetti finanziatori delle borse di studio;
   b) la quota di posti o di borse riservati a studenti che hanno conseguito il tiolo all’estero;
   c) l’ammontare della borsa di studio;
   d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
   e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione; se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del Collegio Docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate che danno luogo ad una graduatoria separata; su richiesta del candidato, anche per posti non riservati, la prova orale può essere svolta in lingua inglese;
   f) il bando può prevedere per tutti i candidati lo svolgimento della prova di ammissione in lingua inglese;
   g) l’importo dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi per i Dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio.

5. I candidati possono presentare domanda per partecipare alle prove di ammissione relative a diversi Corsi di Dottorato. Nel caso in cui il candidato si collochi in posizione utile in più graduatorie deve esercitare l’opzione per una di esse, entro i termini previsti nel bando.

6. La possibilità di presentare domanda per partecipare a più prove di ammissione di cui al comma 5 del presente articolo non costituisce vincolo per il calendario delle prove.

7. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo Corso di Dottorato di ricerca. Se ha già ricevuto una borsa di dottorato, la partecipazione al nuovo Corso di Dottorato non potrà essere coperta da borsa.

8. Possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l’Ateneo e comunque senza oneri per l’Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L’ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli possestuti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.

**Art. 11 – Nomina commissioni giudicatrici per l’accesso al Dottorato**

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, di cui almeno due professori di prima e di seconda fascia e non più di uno facente parte del Collegio dei Docenti cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

**Art. 12 – Svolgimento delle prove di valutazione comparativa dei candidati**
1. Il Collegio dei Docenti stabilisce le modalità delle prove di ammissione; può stabilire modalità differenti per i posti riservati a candidati che abbiano conseguito il titolo all’estero.
2. Se così previsto dal bando, la prova orale può, a richiesta del candidato, essere svolta in lingua inglese.
3. Fermo restando che le prove sono intese ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, le commissioni giudicatrici valutano le prove stesse mediante idonea comparazione.
4. L’Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.
5. La commissione, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato, redige la graduatoria di merito.
6. Nel caso di pari merito la borsa è assegnata al candidato più giovane.

**Art. 13 – Svolgimento dei Corsi**
1. Ogni ciclo di corso ha una durata di 3 anni.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attività curricolare secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
3. L’attività formativa di base è comune a tutti gli iscritti dello stesso Corso di Dottorato. Le attività più specialistiche sono modulate secondo i diversi Indirizzi di Dottorato.
4. E’ vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato e ad altro corso di studio (master,corsi di laurea, scuole di specializzazione etc.), salvo quanto previsto all’art. 14 del presente Regolamento.
5. I dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea nonché attività di didattica integrativa, entro il limite di 40 ore per ogni anno accademico.
6. All’inizio del Corso è assegnato ad ogni dottorando un Tutor che può essere e un docente o un esperto componente del Collegio dei Docenti che deve essere in servizio per i tre anni del Dottorato. Può anche essere assegnato un Co-Tutor esterno al Collegio dei Docenti.
7. Il Collegio dei Docenti promuove lo svolgimento di periodi di addestramento del dottorando in Italia e all’estero per una sua più completa formazione.
8. Il Collegio, anche al fine di offrire sbocchi lavorativi ai dottori di ricerca, può attivare forme di consulenza e cooperazione con soggetti pubblici o privati interessati alle tematiche di ricerca del Dottorato.
9. La sospensione ingiustificata dal Corso di durata superiore a 30 giorni comporta l’immediata interruzione dell’erogazione, non più recuperabile della borsa. È consentita la
sospensione dal Corso per determinati periodi previsti dalla legge e debitamente documentati (maternità, malattia, servizio militare o civile, etc.). E’ inoltre consentita la sospensione del Corso per la frequenza di Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per un periodo massimo di 12 mesi nei 3 anni di Dottorato. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine Corso e per esso verrà corrisposta la relativa borsa. Il dottorando sosterrà l’esame finale con i dottorandi del ciclo successivo.

10. Il dottorando deve presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta al Collegio dei Docenti, ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso. Qualora il Dottorato sia articolato in Indirizzi, il Collegio può delegare il Comitato competente alla ricezione e discussione della relazione. Il Collegio dei Docenti, sentito il Comitato competente e il Tutor, con motivata delibera, procede all’ammissione all’anno successivo e all’esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso.

11. In caso di rinuncia in corso d’anno o per gravi inadempienze o per gravi e giustificati motivi adeguatamente documentati, il Collegio dei Docenti propone al Rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso, e si procederà al recupero dei ratei già erogati nel corso dell’anno.

12. L’onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, nell’ambito delle attività del Corso di Dottorato, per infortuni e responsabilità civile, è a carico dell’Ateneo per l’intera durata del Corso.

**Art. 14 - Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le scuole di specializzazione**

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione medica possono autorizzare la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del Dottorato, limitatamente all’ultimo anno della scuola di specializzazione, compatibilmente con l’attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del Corso di Dottorato.


3. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale borsa di studio di Dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal Collegio Docenti solo se la sospensione della borsa per l’anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità minima di borse di studio del Corso di Dottorato e del numero medio di borse per Corso e per ciclo di Ateneo.

**Art. 15 – Borsa di Dottorato**

1. La borsa, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, è erogata in rate con cadenza mensile posticipata.
2. L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero. Detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all’estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall’Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all’estero potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando.

3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguaato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, delibera annualmente l’importo e le modalità di erogazione del budget di cui sopra. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’Ateneo, per gli stessi fini. Detto budget è gestito con le stesse modalità previste dal comma precedente.

4. Il Coordinatore del Corso autorizzerà la permanenza all’estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l’autorizzazione del Collegio dei Docenti;

Art. 16 – Conseguimento del titolo

1. La domanda di ammissione all’esame finale, in carta legale, è corredata dal titolo della tesi e dalla relativa delibera di ammissione adottata dal collegio, nonché della copia della ricevuta del versamento previsto.

2. La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata distintamente per ogni Indirizzo dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, che sente il parere del Comitato interessato, ed è composta da tre membri effettivi, di cui due devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti, e due membri supplenti, uno interno e uno esterno, tutti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

3. I lavori della commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’espletamento delle prove la commissione decade dall’incarico e il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri decaduti. Le eventuali dimissioni, accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all’atto dell’accoglimento da parte del Rettore.

4. La tesi finale è redatta in lingua italiana o inglese, o altra lingua concordata con il Collegio dei Docenti. I dottorandi devono inviare copia anche digitale della tesi ai membri della commissione, che saranno loro resi noti dal Coordinatore, e devono consegnare ulteriori due copie al competente ufficio.
5. L’esame finale consiste nella discussione della tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio, che tiene conto dei giudizi espressi dal Collegio dei Docenti per l’ammissione agli anni successivi e dell’esame finale.
6. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore, con la denominazione del Corso di Dottorato e dell’Indirizzo frequentato. Il Diploma riporta il nome del Rettore e la sua firma.
7. Nel caso di pubblicazione della tesi di Dottorato, l’opera dovrà riportare la dicitura: "Tesi discussa per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, svolta presso il Dipartimento X dell’Università degli Studi di Palermo".
8. Successivamente al rilascio del titolo, il Coordinatore cura il deposito di copia della tesi presso la Biblioteca del dipartimento amministrativo del Dottorato, che ne assicura la consultazione, e l’Università cura il deposito presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
9. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che in caso di esito negativo, può essere ripetuto una sola volta.

**Art. 17 – Riconoscimento del titolo di Dottore di ricerca conseguito all’estero**

1. Chi avendo conseguito un titolo di dottore di ricerca presso una Università straniera, intenda richiedere l’equipollenza del titolo, deve presentare apposita istanza al Rettore corredata dalla documentazione utile, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, può emettere il provvedimento di equipollenza ovvero respingere l’istanza.

**Art. 18 - Rinvio al ciclo successivo**

1. Il candidato, ottenuta la proroga con decreto rettorale, dovrà presentare istanza di ammissione all’esame finale, corredata dal deliberato favorevole del Collegio dei Docenti, sentito il Comitato competente, e mantenere l’impegno alla consegna della tesi entro il termine previsto.
2. La proroga può essere concessa una sola volta, per il periodo fisso di un anno e non comporta ulteriore titolo a godere di borsa di studio. In caso di mancata attivazione del Corso, il candidato può essere ammesso a sostenere l’esame finale anche in altra sede.
3. La proroga può essere concessa solo per uno dei seguenti motivi:
   - (a) malattia prolungata;
   - (b) maternità;
   - (c) caso fortuito o forza maggiore;
   - (d) motivata esigenza di approfondimento della tesi.
Per i primi tre casi il collegio dei docenti prende atto dell’idonea documentazione giustificativa prodotta; per l’altro caso valuta discrezionalmente.

**Art. 19 - Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali e Dottorati in consorzio**
1. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, questi sono disciplinati secondo le modalità previste negli accordi stessi, nel quadro della normativa vigente.


3. Un Corso di Dottorato si considera internazionale qualora l’Ateneo abbia stipulato una convenzione con una o più Università estere che, nel rispetto del principio di reciprocità:

   (a) preveda una presenza nel Collegio di Docenti appartenenti alle Università estere convenzionate in una misura pari almeno al 10% del totale dei componenti il Collegio;

   (b) preveda altresì un adeguato scambio di risorse, personale e conoscenze;

   (c) preveda infine, per un numero di posti espressamente indicati in convenzione: l’obbligo di trascorrere almeno un anno presso la sede o le sedi delle università estere convenzione; il rilascio di titolo congiunto, o di doppio titolo dottorale; lo svolgimento comune di parte dell’offerta formativa; l’integrazione della commissione giudicatrice con due membri dell’ Università estera.

4. Nel caso in cui il Corso di Dottorato sia articolato in Indirizzi, il programma di internazionalizzazione del comma 3 del presente articolo può riguardare posti di uno specifico Indirizzo, purché ciò sia specificato nella convenzione istitutiva.

5. Per le convenzioni con Università e/o enti di ricerca esteri, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

   (a) l’istituzione estera deve offrire già Corsi di Dottorato nei medesimi settori disciplinari, possibilmente accreditati dalla propria agenzia nazionale;

   (b) i componenti del collegio afferenti all’istituzione estera devono essere in possesso di una produzione scientifica riferita agli ultimi cinque anni di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso.

**Art. 20 - Cotutela di tesi**

1. La co-tutela di tesi consiste nell’elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell’Università di Palermo e di un docente di un Ateneo estero, detto Ateneo partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione degli organi accademici.

2. La convenzione specifica i termini dell’accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:

   (a) l’iscrizione presso l’Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l’Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;

   (b) l’Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;

   (c) il dottorando svolge la propria attività di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;

   (d) esame finale con discussione della tesi davanti a una commissione giudicatrice integrata con una componente di docenti dell’Ateneo partecipante;

   (e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;
3. I Corsi di Dottorato di cui l’Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso rispetto al numero massimo di posti disponibili, studenti di Corsi di Dottorato esteri per la co-tutela della tesi.

Art. 21 Certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”

1. L’Ateneo rilascia la certificazione di “Doctor Europaeus”, aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
   a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università Europee non italiane diverse tra loro;
   b) appartenenza di almeno un membro della commissione d’esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera (a);
   c) discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
   d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi e che non sia continuativa in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avviene contestualmente a quella del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 22 - Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L’Ateneo può istituire Corsi di Dottorato, in convenzione con imprese che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di convenzioni che prevedono:
   a) La condivisione dei percorsi formativi con la esplicita indicazione delle attività da svolgersi presso i laboratori e le strutture di ricerca e sviluppo dell’impresa;
   b) L’impegno da parte dell’impresa ad erogare il finanziamento necessario per almeno 1 borsa di studio.
2. L’Ateneo può attivare “Corsi di Dottorato industriale”, anche nella forma di Indirizzo di un Corso di Dottorato, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato.
4. L’Ateneo può attivare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, “Corsi di Dottorato in apprendistato” con istituzioni esterne e imprese. I contratti di
apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l’attivazione del Corso.
5. Per i Dottorati di cui ai commi 1, 2 e 4 i regolamenti dei Corsi di Dottorato possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l’inizio dei Corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.
6. Per le convenzioni istitutive di Dottorati in collaborazione con le imprese e/o Dottorati industriali, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, relative alla verifica della presenza di attività di ricerca e sviluppo da parte dell’impresa.
   (a) partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
   (b) risultati in termini di brevetti e/o presenza di sezioni aziendali dedicate ad attività di ricerca e sviluppo.

Art. 23 Conferimento del titolo di dottore di ricerca
1. Sarà cura dell’Ateneo evidenziare con cerimonia pubblica, al momento della consegna della pergamena dei titoli di dottore di ricerca, le forme di collaborazione realizzate con enti pubblici e privati esterni e sottolineare la significatività dei risultati scientifici conseguiti nella ricerca.

Art. 24 – Visibilità sul web
1. Ogni Corso di Dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell’Università degli Studi di Palermo.
2. Deve comunque essere presente l’eventuale articolazione in Indirizzi, l’indicazione delle tesi in corso, la calendarizzazione delle attività didattiche e l’elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell’aggiornamento del sito è il Coordinatore del Dottorato o suo delegato.

Art. 25 – entrata in vigore e norma finale
1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire XXX ciclo.
2. Il presente Regolamento non si applica ai Corsi di Dottorato di cicli antecedentii, che fino alla loro conclusione saranno gestiti in conformità ai Regolamenti già emanati con D.R. n. 2993 del 18.7.2012 per il XXVI ciclo e precedenti e con D.R. n. 2089 dell’8.7.2013 per il XXIX ciclo.

Palermo lì 25/06/2015

IL RETTORE
Prof. Roberto Lagalla